

**TRATTATIVA DIRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA E SERVIZI FIDUCIARI**

**CAPITOLATO TECNICO E SPECIALE D'APPALTO**



## SOMMARIO

1. Oggetto dell'appalto .....	3
2. Durata del contratto .....	3
3. Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze .....	3
4. Modalità di esecuzione del servizio .....	3
5. Servizi aggiuntivi.....	8
6. Obblighi della Società .....	8
7. Obblighi di riservatezza .....	10
8. Sospensione del servizio.....	10
9. Trattamento del personale impiegato nel servizio .....	10
10. Prevenzione, sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro .....	12
11. Locali assegnati alla Società .....	13
12. Oneri e facoltà del Cefpas .....	13
13. Pagamenti .....	13
14. Costituzione di domicilio e nomina del Responsabile del servizio .....	14
15. Clausola sociale.....	14
16. Garanzia definitiva .....	15
17. Responsabilità per infortuni e danni .....	15
18. Penali.....	16
19. Risoluzione del contratto – Clausola risolutiva espressa.....	17
20. Divieto di cessione del contratto e subappalto .....	18
21. Direzione dell'esecuzione del contratto e regolare esecuzione del contratto .....	18
22. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari .....	18
23. Foro competente .....	18
24. Spese a carico dell'affidatario .....	18
25. Trattamento dei dati personali .....	18
26. Rinvio .....	19

## **Premessa**

*Il CEFPAS - Centro per la Formazione permanente e l'Aggiornamento del personale del Servizio Sanitario - di seguito anche "Stazione appaltante" o "Amministrazione aggiudicatrice" - indice una trattativa diretta per n. 6 mesi per l'erogazione del servizio di vigilanza armata tramite guardie giurate, nonché di sorveglianza e custodia non armata tramite addetti ai servizi fiduciari, del proprio complesso immobiliare, sito in Via G. Mulè n. 1 a Caltanissetta.*

*Il presente capitolato disciplina il contratto tra il Cefpas e l'Istituto di vigilanza - di seguito anche "Società" o semplicemente "Istituto".*

*Il presente capitolato, inoltre, definisce i contenuti tecnici minimi di prestazione richiesti alla Società, che comunque si impegna sin d'ora a mettere in atto tutte le condizioni e le prestazioni necessarie ad una perfetta esecuzione e riuscita del servizio oggetto della gara.*

\*\*\*\*\*

### **1. Oggetto dell'appalto**

Oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di vigilanza armata tramite guardie giurate e sorveglianza sussidiaria e complementare non armata tramite operatori addetti ai servizi fiduciari, del complesso immobiliare del Cefpas, sito in Caltanissetta, via G. Mulè n.1.

### **2. Durata del contratto**

La durata del contratto è fissata in 6 mesi, decorrenti dalla firma del contratto.

### **3. Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze**

Per il servizio oggetto del presente Capitolato, non sussistono oneri da interferenza e pertanto non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), i costi per oneri relativi alla sicurezza da interferenze sono stati stimati da questo Ente pari a zero.

### **4. Modalità di esecuzione del servizio**

#### **A) Servizio di vigilanza armata**

Il servizio di vigilanza armata dovrà essere svolto esclusivamente da personale in uniforme, dipendente del soggetto affidatario, armato, munito di regolare porto d'armi e di apposita tessera di identificazione con fotografia attestante la qualifica.

Il servizio dovrà essere articolato nel modo di seguito indicato:

- **N° 1 unità di personale ininterrottamente 24 ore su 24 nelle giornate di sabato, domenica e festivi;**

- **N° 1 unità di personale dalle ore 00.00 alle ore 7.00 e dalle ore 19.00 alle ore 24.00, esclusivamente nei giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì).**

In relazione alle necessità del CEFPAS potranno essere richieste variazioni o integrazioni dell'orario rispetto a quello sopra indicato. In tali casi, saranno liquidate le sole ore di servizio effettivamente prestate, computate alla tariffa oraria di aggiudicazione.

La guardia giurata dovrà innanzitutto **presidiare costantemente il cancello d'ingresso** e curare gli adempimenti eventualmente richiesti con specifico ordine di servizio dal personale del Centro, con particolare attenzione all'attività di ispezione all'interno degli edifici.

Mediante l'ausilio di un'autovettura della Società aggiudicataria, la guardia giurata è tenuta a svolgere il **servizio di ronda notturna ogni 60 minuti**, effettuando il giro completo delle strutture, con attività di ispezione anche all'interno degli edifici e dei cunicoli.

Detta guardia giurata, inoltre, costantemente radiocollegata alla Centrale Operativa, dovrà garantire il primo intervento in presenza di segnalazioni di allarme e/o situazioni valutate di possibile emergenza. Inoltre, durante le attività di ispezione dovrà effettuare il controllo del patrimonio mobiliare ed immobiliare del CEFPAS ed, in particolare, della chiusura delle porte e delle finestre, dei quadri elettrici, delle attrezzature elettroniche, etc.. Particolare attenzione si dovrà dedicare all'impianto di allarme antintrusione e, in caso di allarme, occorrerà darne immediata notizia al personale del CEFPAS, i cui nominativi verranno successivamente comunicati, per i necessari interventi. Detta guardia giurata dovrà effettuare, inoltre, perlustrazioni lungo il perimetro del Centro e segnalare tempestivamente al Cefpas e contestualmente all'Autorità di Polizia, per le opportune verifiche, la presenza di auto sospette e/o in sosta prolungata, e di automezzi abbandonati.

Il personale addetto alla vigilanza armata, inoltre, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è tenuto a:

1. Presidiare l'ingresso e rilasciare agli utenti tutte le informazioni e indicazioni necessarie per gli spostamenti all'interno del Cefpas;
2. Controllare il regolare flusso di accesso al Centro;
3. Vigilare che non accedano o si introducano persone pericolose o malintenzionati che possano mettere in atto reati contro le persone, strutture, impianti, etc ...;
4. Provvedere all'apertura e chiusura degli edifici nonché all'accensione ed allo spegnimento dell'impianto di illuminazione, secondo le specifiche indicazioni che saranno fornite dai funzionari incaricati dell'Ente;
5. Segnalare eventuali danneggiamenti o situazioni che influenzano negativamente il regolare funzionamento degli Uffici;

6. Essere istruito in relazione ad azioni da intraprendere nei casi di emergenza;
7. Ove occorra e/o richiesto dai funzionari del Cefpas, annotare in apposito registro i nominativi degli ospiti in ingresso e ritirarne copia del documento d'identità;
8. Custodire le chiavi dei locali tecnici del Centro in un'apposita bacheca, con modalità tali da consentirne l'immediata consegna ai soggetti abilitati all'accesso in detti locali, ogniqualvolta gli stessi ne facciano richiesta;
9. Custodire le chiavi delle camere della struttura residenziale del Cefpas, assegnate a docenti o ospiti vari e, con specifico ordine di servizio del personale del Centro, consegnarle ai soggetti interessati al momento del loro arrivo, provvedendo alla registrazione degli ospiti che pernoveranno presso la struttura ricettiva del Cefpas ed al ritiro di copia del documento di riconoscimento;
10. Conoscere l'uso dei quadri elettrici e di tutti gli impianti, compresi quelli antincendio e di videosorveglianza attualmente installati presso il Centro, segnalandone eventuali anomalie;
11. Sorvegliare lo stato dei beni immobili e mobili, nonché il funzionamento degli impianti (idrici, elettrici, allarme, ascensori, etc), segnalandone eventuali anomalie;
12. Tenersi in costante contatto con le centrali operative dell'Istituto di Vigilanza e con le Centrali Operative delle Forze dell'Ordine, al fine di poter richiedere eventuali interventi di emergenza (Polizia di Stato, Carabinieri, Croce Rossa italiana e Vigili del Fuoco) e per ogni evenienza che comporti l'esercizio di potestà pubbliche che devono essere espletate esclusivamente dalle Forze dell'Ordine o da Ufficiali di Polizia Giudiziaria;
13. Annotare eventuali anomalie o fatti significativi riscontrati durante l'esecuzione del servizio, con obbligo di comunicazione al CEFPAS;
14. Svolgere il servizio negli orari stabiliti (si precisa, al riguardo, che non saranno ammesse variazioni, se non preventivamente concordate per iscritto);
15. Mantenere un comportamento civile, di riservatezza e di correttezza nel lavoro, consono all'ambiente in cui si opera, evitando di arrecare intralcio o disturbo al normale andamento degli Uffici;
16. Godere del pieno gradimento da parte del Cefpas che, con idonea motivazione, potrà sempre esigere l'allontanamento degli operatori che ritiene inadeguati;
17. Mantenere il segreto d'ufficio su fatti o circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento di pratiche delle quali il personale abbia avuto casualmente notizia durante l'espletamento del servizio, pena l'allontanamento dal servizio ed il deferimento all'Autorità Giudiziaria;



18. Consegnare ogni oggetto che risulti smarrito, rinvenuto nell'espletamento del servizio.

## **B) Servizi fiduciari**

I servizi fiduciari comprendono tutte le attività di sicurezza sussidiaria e complementare, svolte da addetti ai servizi fiduciari, che non siano di esclusiva pertinenza delle guardie giurate e per le quali, pertanto, non è richiesta la qualifica di Guardia Particolare Giurata.

Il servizio dovrà essere svolto da personale non armato, dipendente del soggetto affidatario titolare di licenza prefettizia in corso di validità all'espletamento del servizio di vigilanza.

Esso sarà articolato nel modo di seguito indicato:

- **N. 2 unità di personale dalle ore 7:00 alle ore 19:00 esclusivamente nei giorni lavorativi dell'anno (dal lunedì al venerdì).**

In relazione alle necessità del CEFPAS potranno essere richieste variazioni o integrazioni dell'orario rispetto a quello sopra indicato. In tali casi, saranno liquidate le sole ore di servizio effettivamente prestate, computate alla tariffa oraria di aggiudicazione.

Gli addetti ai servizi fiduciari dovranno essere in divisa e muniti di apposita tessera di identificazione con fotografia riportante l'inciso "Servizio di sorveglianza", con l'indicazione del nome dell'addetto e dell'Affidatario. La divisa dovrà essere decorosa ed adeguata all'attività svolta, di foggia tale da non essere confusa con quella delle G.P.G..

Gli addetti ai servizi fiduciari non hanno poteri di intervento diretto per la difesa dell'immobile e prevenzione e repressione dei reati.

Le prestazioni richieste al personale addetto ai servizi fiduciari, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono le seguenti:

1. Presidiare l'ingresso, con accoglienza degli ospiti, attività di *front office* e rilascio agli utenti delle informazioni e indicazioni necessarie per gli spostamenti all'interno del Cefpas;
2. Controllare il regolare flusso di accesso al Centro, evitando l'accesso ai luoghi non autorizzati;
3. Sorvegliare affinché non accedano o si introducano persone pericolose o malintenzionati che possano mettere in atto reati contro le persone, strutture, impianti, etc ...;
4. Sorvegliare e custodire lo stato dei beni immobili e mobili, nonché il funzionamento degli impianti (idrici, elettrici, allarme, videosorveglianza, ascensori, etc), segnalandone eventuali anomalie;
5. Essere istruito in relazione alle azioni da intraprendere nei casi di emergenza;
6. Essere istruito sulle attività di prevenzione e di primo intervento e antincendio da intraprendere in caso di necessità;

7. Svolgimento delle attività tecnico-organizzative per la custodia, la sorveglianza e la fruizione di siti ed immobili;
8. Provvedere all'apertura e chiusura dei edifici nonché all'accensione ed allo spegnimento dell'impianto di illuminazione;
9. Conoscere l'uso dei quadri elettrici e di tutti gli impianti, compresi quelli antincendio, segnalandone eventuali anomalie;
10. Segnalare eventuali danneggiamenti o situazioni che influenzano negativamente il regolare funzionamento degli Uffici;
11. Custodire le chiavi dei locali tecnici del Centro in un'apposita bacheca, con modalità tali da consentirne l'immediata consegna ai soggetti abilitati all'accesso in detti locali, ogniqualvolta gli stessi ne facciano richiesta;
12. Custodire le chiavi delle camere della struttura residenziale del Cefpas, assegnate a docenti o ospiti vari e, con specifico ordine di servizio da parte del personale del Centro, consegnarle ai soggetti interessati al momento del loro arrivo, provvedendo alla registrazione degli ospiti che pernoveranno presso la struttura ricettiva del Cefpas ed al ritiro di copia del documento di riconoscimento;
13. Ove occorra e/o richiesto dai funzionari del Cefpas, annotare in apposito registro i nominativi degli ospiti in ingresso, ritirandone copia del documento d'identità;
14. Ricezione della posta (corrispondenza ordinaria, lettere raccomandate, telegrammi, pacchi ...) e consegna al funzionario incaricato dal Cefpas;
15. Attività di assistenza, di controllo e safety in occasione di particolari manifestazioni o eventi;
16. Tenersi in costante contatto con le centrali operative dell'Istituto di Vigilanza e con le Centrali Operative delle Forze dell'Ordine, al fine di poter richiedere eventuali interventi di emergenza (Polizia di Stato, Carabinieri, Croce Rossa italiana e Vigili del Fuoco) e per ogni evenienza che comporti l'esercizio di funzioni di pertinenza della Guardia giurata ovvero di potestà pubbliche che devono essere espletate esclusivamente dalle Forze dell'Ordine o da Ufficiali di Polizia Giudiziaria;
17. Annotare eventuali anomalie o fatti significativi riscontrati durante l'esecuzione del servizio, con obbligo di comunicazione al CEFPAS;
18. Svolgere il servizio negli orari stabiliti (si precisa, al riguardo, che non saranno ammesse variazioni, se non preventivamente concordate per iscritto);

19. Mantenere un comportamento civile, di riservatezza e di correttezza nel lavoro, consono all'ambiente in cui si opera, evitando di arrecare intralcio o disturbo al normale andamento degli Uffici;
20. Esprimersi correttamente in lingua italiana e mostrare sempre la massima disponibilità;
21. Godere del pieno gradimento da parte del Cefpas che, con idonea motivazione, potrà sempre esigere l'allontanamento degli operatori che ritiene inadeguati;
22. Mantenere il segreto d'ufficio su fatti o circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento di pratiche delle quali il personale abbia avuto casualmente notizia durante l'espletamento del servizio, pena l'allontanamento dal servizio ed il deferimento all'Autorità Giudiziaria;
23. Consegnare ogni oggetto che risulti smarrito, rinvenuto nell'espletamento del servizio.

## **5. Servizi aggiuntivi**

In caso di particolari necessità (convegni, congressi o altri eventi) che determinino una elevata affluenza di pubblico, la Società provvederà su specifica richiesta del CEFPAS, ai servizi aggiuntivi di vigilanza armata o fiduciari necessari.

Dette prestazioni saranno liquidate alla tariffa oraria fissata dal contratto.

## **6. Obblighi della Società**

Entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del Verbale di consegna degli immobili, la Società deve elaborare e consegnare al DEC, un documento denominato Manuale della sicurezza anticrimine (MSA), con riferimenti ai singoli Obiettivi, contenente l'insieme delle procedure necessarie a garantire la sicurezza anticrimine

La Società è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle prestazioni richieste e della perfetta esecuzione e riuscita del servizio, restando esplicitamente inteso che le norme contenute nel presente Capitolato tecnico e speciale di gara sono da essa riconosciute idonee allo scopo; la loro osservanza quindi non ne limita né riduce comunque la responsabilità.

La Società è responsabile, anche nei riguardi di terzi, della capacità professionale e del corretto comportamento nell'esecuzione del servizio da parte di tutti i propri dipendenti; è inoltre direttamente responsabile dei danni di qualsiasi natura da questi provocati, per imperizia o qualsiasi altro motivo, risentiti dal Cefpas o da terzi in dipendenza dell'esecuzione del servizio.

La Società si obbliga ad allontanare quei dipendenti che risultassero, a giudizio del Cefpas, inadeguati o indesiderabili.



Nel caso in cui dovessero aver luogo avvicendamenti del personale addetto al servizio, la Società si impegna a salvaguardare il Cefpas, sostenendo a proprio carico l'eventuale periodo di affiancamento necessario per l'acquisizione delle relative conoscenze.

È richiesta la reperibilità telefonica della centrale operativa della Società, che dovrà essere attiva tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24.

**La Società è tenuta a mettere a disposizione delle unità di personale impiegate nell'esecuzione del servizio (sia Guardie giurate che addetti ai servizi fiduciari), per tutta la durata del contratto, un'autovettura** necessaria sia per l'effettuazione del servizio di ronda notturna sia per lo svolgimento di mansioni e compiti legati ai servizi fiduciari, tenuto conto che il Cefpas si estende per circa mq. 70.000 e comprende: n. 14 edifici, n. 1 struttura residenziale (casa per ferie) denominata "hotel" e n. 1 palestra.

La Società dovrà, inoltre, garantire al Cefpas la "continuità operativa", nel senso che dovrà organizzarsi in modo tale da gestire i periodi di assenza del personale addetto, allo scopo di garantire sempre e comunque un nucleo operativo in grado di adempiere, nel rispetto del livello qualitativo richiesto, alle prestazioni pianificate.

Analogamente, in caso di eventuali scioperi, la Società è tenuta a darne preventiva e tempestiva comunicazione al Cefpas, garantendo per quanto possibile lo svolgimento di servizi minimi indispensabili. In tali casi, il Cefpas opererà sul canone mensile dovuto le trattenute per l'importo corrispondente alle ore o frazioni di ore di servizio non prestato.

Qualora, infine, per causa di forza maggiore o situazioni particolari di ordine pubblico, il servizio di vigilanza armata e/o fiduciario non potesse essere svolto, occorrerà concordare preventivamente il comportamento da tenere, restando comunque inteso che la Società dovrà fare tutto il possibile al fine di garantire la continuità del servizio.

La Società, inoltre, che dovrà disporre di organizzazione propria e di attrezzatura autonoma, si impegna a:

- effettuare il servizio diligentemente, assicurando il puntuale rispetto degli orari nonché la rigorosa osservanza delle condizioni previste dal presente Capitolato;
- disporre di apparati radiomobili collegati con la centrale operativa;
- nel rispetto della normativa in materia di pubblica sicurezza, utilizzare la tecnologia, i collegamenti e quanto altro occorrente per assicurare la massima efficienza e sicurezza;
- prevedere un proprio piano di autocontrollo a garanzia del servizio prestato, mettendo a disposizione dell'Ente per le opportune verifiche i documenti relativi a tale autocontrollo;
- allontanare a semplice richiesta del Direttore del Centro il personale che non sia di gradimento dell'Ente;
- comunicare tempestivamente eventuali cambi di personale;

- comunicare ogni settimana nominativi e turni di svolgimento del servizio (chi e quando).

## **7. Obblighi di riservatezza**

La Società, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i.i., assume l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell'espletamento del servizio e di non divulgarli. La Società è responsabile nei confronti del Cefpas per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza di questo obbligo, il Cefpas avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che la Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Cefpas.

Si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale.

## **8. Sospensione del servizio**

La Società non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Cefpas.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale della Società costituisce inadempienza contrattuale con conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso il Cefpas procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti della Società per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal Cefpas e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

## **9. Trattamento del personale impiegato nel servizio**

La Società è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

E' obbligata, inoltre, ad osservare, nell'organizzazione del lavoro, le vigenti norme in materia di sicurezza del personale e quelle del C.C.N.L. di categoria e quelle previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il personale in servizio dovrà essere impiegato esclusivamente secondo quanto previsto dal "CCNL per dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari" vigente.

Inoltre, si precisa quanto segue:

- a) Il personale addetto alla vigilanza armata, nominato con decreto prefettizio come Guardia Particolare Giurata armata, in possesso della licenza di porto d'armi in corso di validità, dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni oggetto del servizio e dovrà possedere i prescritti requisiti minimi professionali e di formazione previsti dalla legge vigente in materia, ex art. 138 del r.d. 18/6/1931 n. 773 e s.m.i. (*Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza*) e art. 6 del D.M. 1 dicembre 2010 n. 269 e s.m.i.
- b) Il personale addetto ai servizi fiduciari dovrà essere dipendente della medesima Società titolare di licenza prefettizia per l'attività oggetto dell'appalto, ed in possesso dei requisiti minimi professionali e di formazione previsti dalla legge vigente per i lavoratori impiegati nel settore dei servizi fiduciari. Dovrà, inoltre, possedere adeguate conoscenze:
- in materia di sicurezza;
  - di procedure di primo soccorso;
  - di trattamento di dati personali;
  - conoscenze di base di informatica (word, excel, internet explorer).

Tutto il personale dipendente dalla società aggiudicataria – sia guardie giurate che addetti ai servizi fiduciari – dovrà, inoltre, essere di provata capacità, onestà e moralità.

A richiesta del CEFPAS, dovrà essere esibito il libro di matricola, il libro paga ed il registro infortuni previsto dalle vigenti norme.

Resta inteso che nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra Cefpas e operatori addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze della Società e le loro prestazioni sono compiute sotto la diretta ed esclusiva responsabilità ed a totale rischio di questa.

A tal scopo la Società si impegna a stipulare una apposita polizza assicurativa, di cui all'art. 16 del presente documento, nella quale venga indicato esplicitamente che la Stazione Appaltante è "terzo" a tutti gli effetti.

Il Cefpas rimane estraneo anche ai rapporti di natura economica tra la Società e i suoi dipendenti e, pertanto, a qualsiasi vertenza economica o giuridica dovesse insorgere durante il periodo di svolgimento del servizio.

Qualsiasi variazione negli oneri previdenziali e assicurativi per gli operatori è a rischio e spese della Società la quale non potrà pretendere dal Cefpas compensi o indennizzi di sorta.

La Società è obbligata, altresì, ad attuare, nei confronti propri dei dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la

scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la Società anche nel caso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

In caso di inadempienza nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, questa Stazione appaltante adotterà le misure necessarie previste in materia dal Codice dei contratti pubblici.

La Società si obbliga altresì a dimostrare, a richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale di codesta Società. Nel caso in cui tale documento segnali un'inadempienza contributiva, questa Stazione appaltante, anche in questa fattispecie, procederà ad attivare gli adempimenti previsti in materia dal Codice dei contratti pubblici.

#### **10. Prevenzione, sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro**

È fatto obbligo all'operatore economico affidatario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi a quanto previsto dalla normativa in materia di "salute e sicurezza dei lavoratori" di cui al D.Lgs. 81 del 09/04/2008 avente per oggetto "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni e comunque alle disposizioni aziendali in materia di sicurezza.

L'operatore economico affidatario risponde direttamente dei danni alle persone e/o alle cose, provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

Esso è perciò tenuto ad osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Sono inoltre a suo totale carico, gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali.

L'operatore economico affidatario è altresì responsabile della rispondenza alle norme di legge delle attrezzature utilizzate nonché dell'adozione delle misure e cautele antinfortunistiche necessarie durante il servizio.

L'Appaltatore è tenuto a depositare, prima della stipula del contratto, i documenti per la valutazione dei rischi con relativo piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori ai sensi dell'art.17, comma 1, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e ss. mm. ed ii.

**La mancata presentazione della documentazione comporterà la revoca del contratto.**



## 11. Locali assegnati alla Società

Il CEFPAS mette a disposizione della Società aggiudicataria uno o più locali non arredati, ad uso spogliatoio.

## 12. Oneri e facoltà del Cefpas

Il CEFPAS comunicherà ogni esigenza straordinaria telefonicamente e con successiva conferma via email. Avrà, inoltre facoltà di:

- a) effettuare tutti i controlli che ritiene opportuni sul corretto svolgimento del servizio e sul rispetto degli orari di svolgimento;
- b) effettuare tutti i controlli che ritiene opportuni sul corretto svolgimento degli obblighi, assicurativi, previdenziali e retributivi relativi al rapporto di lavoro con i dipendenti;
- c) segnalare comportamenti del personale inadeguati nei confronti del personale del CEFPAS e/o dell'utenza;
- d) richiedere la sostituzione del personale che, pur essendo già stato segnalato, non ha provveduto a modificare il proprio comportamento.

## 13. Pagamenti

Il corrispettivo spettante a fronte del servizio prestato si intende comprensivo di ogni relativo onere e spesa, ad esclusione dell'IVA e degli oneri per la sicurezza da interferenze, stimati dall'Ente.

Il Cefpas procederà al pagamento delle sole ore effettivamente prestate alla tariffa oraria di affidamento e risultanti dai fogli di presenza e da un documento, debitamente sottoscritto, attestante l'esecuzione del servizio nel periodo di riferimento, i nominativi delle Guardie giurate e degli addetti ai servizi fiduciari impiegati, nonché i giorni e le ore di servizio prestate da ciascuno di essi.

La Società non avrà nulla a pretendere nel caso in cui il numero effettivo delle ore prestate sia inferiore a quello stimato.

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 commi 8 e 9 della legge 13 agosto 2010 n. 136, la Società si obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari. Costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione dei suddetti obblighi di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della citata legge n. 136/2010 e s.m.i..

Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 30 gg. dalla data di ricevimento delle fatture elettroniche (codice univoco UFZ1TR), che verranno emesse con cadenza mensile.

In base a quanto disposto dall'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità, che modifica il D.P.R.633/72 introducendo l'art. 17-ter, si applicherà lo "split payment", ossia il versamento dell'IVA, da parte degli enti



pubblici, direttamente all'Erario. L'Ente pagherà, quindi, al fornitore il solo corrispettivo (imponibile) della prestazione o cessione di beni, mentre la quota di IVA verrà versata all'Erario.

La Società non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi e/o a carico della Società necessari a renderlo esecutivo. Il pagamento è disposto previo accertamento da parte del funzionario incaricato dall'Ente della prestazione effettuata, in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e attestazione di regolarità di esecuzione del servizio.

Il pagamento del corrispettivo è, inoltre, sottoposto all'esito positivo della verifica della regolarità contributiva della Società, attraverso l'acquisizione d'ufficio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Le maggiorazioni dovute ad eventuali servizi aggiuntivi verranno corrisposte mensilmente mediante emissione di fattura di conguaglio. Tutta la documentazione inerente i conguagli per prestazioni lavorative straordinarie dovrà essere prodotta dalla Società.

L'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto, rimanendo comunque fermo l'obbligo di assicurare la continuità del servizio, che dovrà essere reso in forma integrale a pena di risoluzione contrattuale in danno della Società.

#### **14. Costituzione di domicilio e nomina del Responsabile del servizio**

La Società aggiudicataria dovrà, per motivi organizzativi e logistici, indicare un recapito (fisso e/o mobile), nominando un Responsabile del servizio, costantemente reperibile 24 ore su 24, il cui nominativo sarà indicato al CEFPAS per iscritto all'atto della firma del contratto, cui fare riferimento per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale. Il responsabile vigilerà affinché il servizio risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali.

Il responsabile del servizio dovrà essere di provata capacità, adeguata competenza nell'ambito di applicazione dell'appalto, con piena conoscenza delle norme che regolano lo svolgimento del servizio, con poteri e mezzi adeguati a garantire tutti gli obblighi contrattuali previsti dal presente Capitolato. Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal responsabile, sarà considerato dal Cefpas dichiarato e sottoscritto in nome e per conto della Società aggiudicataria. Tutte le comunicazioni formali trasmesse al responsabile del servizio si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge nei confronti della Società.

#### **15. Clausola sociale**

Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale al quale si applica il CCNL per i dipendenti da Istituti di vigilanza privati e Servizi fiduciari.

sarà tenuta, inoltre, al risarcimento degli eventuali danni, di qualsiasi natura, arrecati nello svolgimento dell'attività di vigilanza o per cause ad essa inerenti:

- dal proprio personale;
- da terzi nei riguardi del proprio personale e/o del personale del CEFPAS e/o di terzi;
- ai beni del CEFPAS e/o di terzi.

È obbligo della Società stipulare, anteriormente alla sottoscrizione del contratto, specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT), con esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore per singolo evento a € 2.000.000 e con validità non inferiore alla durata del servizio.

In alternativa alla stipulazione della suindicata polizza, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto presso il Cefpas, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore per singolo evento a € 2.000.000. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora la Società non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

## **18. Penali**

Il CEFPAS si riserva l'insindacabile facoltà di applicare penali da un minimo di 150,00 euro ad un massimo di 500,00 euro nei seguenti casi:

- a) € 150,00 per ogni ritardo nell'inizio del turno di vigilanza all'ingresso;
- b) € 500,00 in caso di allontanamento, anche temporaneo, dal posto di sorveglianza all'ingresso;
- c) € 250,00 in ogni caso di inosservanza delle previsioni di cui agli artt. 4.-6.-7.-8.-9. del presente documento.

Ferma restando l'applicazione delle penali, non verranno in ogni caso retribuiti i servizi non resi e si procederà ad eventuale azione di risarcimento danni.

Le inadempienze saranno oggetto di verifica in contraddittorio; in ogni caso, la notifica di inadempienze soggette a penali sarà formulata in forma scritta.

Il mancato rispetto della presente clausola sociale, che costituisce modalità di esecuzione del contratto, sarà valutato al fine di verificare se l'affidatario abbia commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione del contratto.

Trova applicazione, inoltre, il Contratto Integrativo Settore Vigilanza Privata della Provincia di Caltanissetta siglato presso la Prefettura da sindacati, associazioni di categoria e imprese del settore, a cui si fa espresso rinvio.

Pertanto, *"l'azienda subentrante è obbligata ad assumere alle proprie dipendenze i lavoratori"* che saranno indicati ed individuati secondo i criteri stabiliti nel citato contratto integrativo, fermo restando il mantenimento delle condizioni economiche e normative. E' prevista l'attivazione di un tavolo di confronto, presso l'UPL di Caltanissetta, tra azienda uscente, azienda subentrante, Stazione appaltante e OO.SS. territoriali di categoria, per l'avvio della procedura di cambio d'appalto.

Il mancato adempimento di quanto previsto dal CCNL per i dipendenti da Istituti di vigilanza privati e Servizi fiduciari e dal Contratto Integrativo Settore Vigilanza Privata della Provincia di Caltanissetta sarà considerato a tutti gli effetti inadempimento contrattuale e potrà essere motivo di revoca dell'affidamento.

## **16. Garanzia definitiva**

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze ovvero per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio oggetto dell'appalto, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, la Società presenterà apposita garanzia definitiva, secondo le forme di cui all'art. 53 del D.Lgs. 36/2023.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del Codice Civile nonché l'operatività della stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Istituto.

Tale cauzione sarà svincolata soltanto al termine del contratto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento.

## **17. Responsabilità per infortuni e danni**

La Società è tenuta ad assicurare il proprio personale contro gli infortuni, nonché a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.

Inoltre, per la stipula del contratto è richiesto in capo all'affidatario il possesso di un'adeguata copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Essa



del recesso, l'aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al Cefpas.

## **20. Divieto di cessione del contratto e subappalto**

La Società aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio i servizi oggetto dell'appalto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 118 del D. Lgs. 36/2023, purché il concorrente indichi all'atto dell'offerta le parti dei servizi che intende subappaltare: in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

## **21. Direzione dell'esecuzione del contratto e regolare esecuzione del contratto**

Il Cefpas nominerà un soggetto preposto alla vigilanza sull'esecuzione del servizio oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. La corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che sarà emessa dallo stesso Direttore del contratto.

## **22. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 commi 8 e 9 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., la Società si obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari. Costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione dei suddetti obblighi di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della citata legge n. 136/2010. Al momento della stipula del contratto, l'affidatario dovrà indicare altresì il soggetto delegato.

## **23. Foro competente**

Tutte le controversie relative al presente appalto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Caltanissetta, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

## **24. Spese a carico dell'affidatario**

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese inerenti la stipula e la registrazione in caso d'uso del contratto, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Cefpas. Rientrano in tali oneri l'imposta di bollo (ex art. all'art.18 comma 10 del D.Lgs 36/2023) per la stesura del contratto.

L'I.V.A. s'intende a carico dell'Ente.

## **25. Trattamento dei dati personali**

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 101/2018 e ss.mm.ii., e del Regolamento UE n.679/2016 (GDPR), anche con sistemi informatici, esclusivamente nell'ambito della presente trattativa.



Il CEFPAS potrà trattenere i relativi crediti dalle somme dovute alla Società quali corrispettivi dei servizi realizzati dalla medesima, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida, avvisi di costituzione in mora, ulteriore accertamento o procedimento (amministrativo, giurisdizionale o giudiziario).

Resta inteso che in tutti i casi di applicazione delle penali è fatto, comunque, salvo il diritto del CEFPAS al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Ove in caso di reiterate violazioni l'ammontare delle penali superi il 10% dell'importo mensile scaturente dall'affidamento il CEFPAS si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto senza penalità.

### **19. Risoluzione del contratto – Clausola risolutiva espressa**

Qualora si verificassero, da parte della Società, gravi inadempienze o negligenze riguardo gli obblighi contrattuali, l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni.

È facoltà del Cefpas di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. , avvalendosi della presente clausola risolutiva espressa, nei seguenti casi:

- a) Venir meno dei requisiti di ordine generale richiesti dall'art. 94 e 95 del D.Lgs 36/2023;
- b) Violazione degli obblighi indicati negli articoli del presente Capitolato Speciale aventi la seguente intestazione: *"Modalità di esecuzione del servizio", "Obblighi della Società", "Obblighi di riservatezza", "Sospensione del servizio", "Trattamento del personale impiegato nel servizio", "Clausola sociale", "Responsabilità per infortuni e danni", "Divieto di cessione del contratto";*
- c) Impiego di personale non sufficiente a garantire la regolare continuativa sorveglianza degli ingressi;
- d) Verificarsi dei presupposti stabiliti dall'Art. 92, comma 4, del D.Lgs. 6-9-2011 n. 159;
- e) Revoca della licenza di Istituto di vigilanza, di cui al Titolo IV del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931 n. 773, al R.D. 6 maggio 1940 n. 635 così come modificato dal DPR 4 agosto 2008 n. 153 e dal DM 269 del 2010, rilasciata dall'autorità competente, con classi funzionali e ambito territoriale adeguati a quello richiesto dal suddetto decreto;
- f) Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Cefpas;
- g) Violazione degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della legge n. 136/2010.

Nei suddetti casi di risoluzione sarà incamerata la cauzione definitiva.

Il Cefpas si riserva, altresì, la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ex art. 21- sexies L. 241/90 e s.m.i., per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, motivi di carattere economico e/o finanziario, sopravvenute disposizioni normative, nonché nei casi previsti dalla legge vigente. Verrà dato, in tali casi, un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi alla Società tramite Pec. Dalla data di comunicazione



## 26. Rinvio

Per tutto quanto in questa sede non espressamente previsto, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

IL DIRETTORE DEL CENTRO  
(Ing. Roberto Sanfilippo)



